



Feder. A.T.A.

Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
A tutto il personale A.T.A.
Alle RSU d'istituto
Alle OO. SS.
All'albo/sito sindacale

Oggetto: LA FLESSIBILITÀ ORARIA E LE 35 ORE.

“Art. 55 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali”

1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;*
- Istituti con annesse aziende agrarie;*
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.*

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.”

Tutto il personale ATA può essere destinatario delle 35 ore, a condizione che presti servizio su turni o abbia forti oscillazioni di orario individuale per coprire le esigenze di una scuola aperta per più di 10 ore per almeno tre giorni la settimana.

Infatti la condizione per praticare l’orario settimanale di lavoro di 35 ore è l’apertura della Scuola per più di 10 ore per almeno tre giorni la settimana. Il personale per coprire l’intero orario di servizio può essere organizzato in turni o con orari individuali con forti oscillazioni di orario. In ambedue i casi compete la riduzione. Per soddisfare questa esigenza il personale può essere organizzato in turni di servizio ovvero in orari individuali di lavoro che, pur non essendo turni, abbiano forti oscillazioni di orario (ad esempio un giorno viene svolto un orario dalle 8,00 alle 14,00, l’altro giorno dalle 13,00 alle 19,00 ecc...), perché la riduzione di orario a 35 ore si basa su tali presupposti.

L’orario di servizio va inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell’istituzione scolastica e l’erogazione dei servizi all’utenza. I servizi espletati possono essere uno o più di uno. La questione deve essere vista in relazione alle unità di personale impiegate per garantire il servizio.

Le 35 ore devono essere applicate solo nei plessi interessati e solo al personale con i requisiti previsti dalla legge.

Secondo la Feder. A.T.A. va portata a regime l’applicazione delle 35 ore settimanali almeno durante l’attività didattica, prevedendo la riduzione a 35 ore per tutto il Personale in quanto gli oneri gravanti sul medesimo per effetto dell’Autonomia, del decentramento, delle riforme in atto, delle drastiche riduzioni d’organico e del divieto di nominare supplenti ha generalizzato la flessibilità organizzativa e la complessità della prestazione per tutto il personale ATA. Questo mantenendo invariate le attuali modalità organizzative dell’orario di servizio.

Pertanto si ritiene opportuno che le 35 ore debbano essere riconosciute ovunque e in tutte le Scuole in maniera automatica, senza cioè farle dipendere dalla Contrattazione d’Istituto, con una dichiarazione del Dirigente Scolastico sulla base del Piano delle attività dell’anno scolastico.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE FEDER. A.T.A.
Giuseppe MANCUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Sede operativa: VIA VENEZUELA 23, AGRIGENTO - CF: 93072630846 Cell. 329/1661004 – 339/7692836
WWW.FEDERATA.IT – Email: federata@federata.it